

CNP VALORE INTEGRATIVO

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

- Fondo Pensione

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5097

Istituito in Italia



Via Arbe 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppcnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppcnp.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 28 marzo 2024.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione - CNP VALORE INTEGRATIVO.

CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Piano individuale pensionistico, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazione erogata in forma periodica (rendita)

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata (art. 11 del Decreto lgs 252/2005).

Esclusivamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si intendono "vecchi iscritti" coloro che hanno aderito alla previdenza complementare ante 28/04/1993, non abbiano esercitato il diritto di riscatto e abbiano trasferito la posizione previdenziale originaria nel Piano individuale pensionistico (art. 23 comma 7 del Decreto lgs 252/2005).

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

CNP Vita Assicura, su richiesta dell'Aderente/assicurato può, alternativamente, erogare la prestazione periodica nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;

- rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente/assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente/assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti al paragrafo 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni generali di contratto del PIP CNP VALORE INTEGRATIVO.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale, trimestrale o mensile anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" delle Condizioni generali di contratto viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita.

Documenti da presentare per il pagamento della rendita periodica

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppcnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;

- Documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'aderente;
- Copia di un valido documento di identità.
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

**per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonché alla tipologia di rendita si rimanda alla sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni generali di contratto.*

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario.

L'Impresa si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza del diritto al pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 23 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO".

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

La rivalutazione annua della rendita

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni generali di contratto.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica (rendita)

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla prestazione in forma periodica (rendita) si rimanda al **Documento sul regime fiscale**.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione **"Requisiti richiesti per usufruire della "RITA" e che cessi dal rapporto di lavoro**, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;

- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
 - c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);
- oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)
- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
 - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
 - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito "**Montante RITA**") continuerà ad essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante verrà riversato automaticamente dall'Impresa nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla Gestione separata "GEPI".

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dall'Impresa con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

Trimestralmente il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle Condizioni generali di contratto.

Ogni rata di rendita è gravata da un costo amministrativo di ammontare pari a **5 euro**.

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; l'Impresa applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale. La variazione del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall'Impresa con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Informazioni di dettaglio sulla RITA sono contenute al paragrafo 1.1.2 MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA delle Condizioni generali di contratto.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppcnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione "RITA", debitamente compilato e sottoscritto;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE"

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A)

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE"

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità.
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudenziale; rappresentato dalla Gestione Interna Separata collegata al contratto (per i PIP) o nel comparto destinato al TFR (per i FPA) o se intende mantenere lo stesso nel comparto/comparti in cui risulta già investita la Posizione individuale al momento dell'accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della "RITA".